

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI PESCARA - MODIFICHE STATUTARIE IN ADEMPIMENTO AL D. LGS N. 175/2016.

Seduta del 29/08/2017 Deliberazione N. 112

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Agosto in prosieguo di seduta iniziata alle ore 16.50, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza dell' Avv. Pagnanelli Francesco con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla, coadiuvato dal Prof. Addario Luigi- segretario verbalizzante,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Avv. Pagnanelli Francesco	P	Rapposelli Fabrizio	A
Avv. Alessandrini Marco	P	Sabatini Enrica	P
Natarelli Antonio	P	Alessandrini Erika	P
Gaspari Carlo Silvestro	P	Di Pillo Massimiliano	A
Longhi Emilio	P	Testa Guerino	P
Presutti Marco	P	Cremonese Alfredo	P
Giampietro Piero	P	Pastore Massimo	A
Perfetto Fabrizio	A	Pignoli Massimiliano	P
Di Giampietro Tiziana	P	Teodoro Piernicola	P
Zuccarini Pierpaolo	A	Masci Carlo	A
Kechoud Leila	A	Padovano L. Riccardo	A
Casciano del Papa Stefano	P	Bruno Giuseppe	P
D'Antonio Maria Ida	P	Martelli Ivano	P
Albore Mascia Luigi	P	Santroni Daniela	A
D'Incecco Vincenzo	P	Berardi Lola Gabriella	A
Antonelli Marcello	P	Scurti Adamo	P
Seccia Eugenio	P		

Consiglieri presenti n. 23

Consiglieri assenti n. 10.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare
VICE SINDACO Blasioli ASSESSORI: Scotolati, Marchegiani,
Civitaresse, Teodoro G., Di Carlo, Di Iacovo, Cuzzi.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.

Vengono nominati scrutatori Sigg.:

Casciano Del Papa Stefano

Longhi Emilio

D'Incecco Vincenzo

Il Presidente, udita la richiesta del Consigliere Presutti, in merito all'anticipazione dei punti 9 ne 10 iscritti all'odierno O.d.g. e ravvisato l'assenso del Consiglio Comunale alla richiesta medesima, pone in esame la proposta di delibera iscritta la punto n. 9 dell'O.d.g. avente ad oggetto " Società partecipate del Comune di Pescara modifiche statutarie in adempimento d.lgs. 75/2016" n.p. 109/2017, depositata agli atti del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE in data 19 agosto 2016 è stato emanato il Decreto legislativo Delegato n. 175 ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in seguito T.U.S.P.), in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016;

VISTO in particolare l'art. 26, che al comma 1 prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del Decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del medesimo entro il 31 dicembre 2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.78/2015 con la quale l'Organo collegiale, nel rispetto dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014, ha approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate dell'Ente;

RILEVATO che la citata Deliberazione ha permesso, altresì, di ridefinire un quadro dettagliato delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente e precisamente:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma Giuridica	Settore Ateco 1	Quota % di partecipazione detenuta direttamente
[91015370686]	A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING	Società per azioni	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)	7,25
[91018080688]	AMBIENTE S.P.A.	Società per azioni	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	13,74
[01588170686]	ATTIVA - INDUSTRIA DEL RECUPERO S.P.A. OVVERO, IN FORMA ABBREVIATA "ATTIVA S.P.A."	Società per azioni	RACCOLTA DEI RIFIUTI (E.38.1)	100
[01777750686]	PESCARA GAS S.P.A.	Società per azioni	Distribuzione di energia elettrica (D.35.13)	100
[01927750685]	PESCARA PARCHEGGI S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Gestione di parcheggi e autorimesse (H.52.21.5)	100

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17/03/2016 si è proceduto alla modifica dello statuto sociale ed al cambio di denominazione della Società Pescara Gas SpA in Pescara Energia SpA;

RITENUTO necessario di ottemperare a quanto disposto dal T.U.S.P. in tema di adeguamento statutario che questi siano conformi ai seguenti specifici indirizzi:

- a. nell'oggetto sociale delle società in house almeno l'80% del fatturato va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici (art. 16, comma 3, D.Lgs. 175/2016);
- b. rispetto agli organi sociali, l'amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico o a un consiglio di 3 o 5 membri (art. 11, commi 2 e 3, D.Lgs. 175/2016);
- c. contenuti obbligatori elencati dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 175/2016;
- d. la revisione legale dei conti è obbligatoria nelle Srl e non può essere affidata, nelle Spa, al collegio sindacale (art. 3, comma 2, D.Lgs. 175/2016)
- e. misure relative alle nomine dei dipendenti degli enti soci (art. 11, comma 12, D.Lgs. 175/2016)
- f. strumenti di organizzazione, gestione e controllo delle società (art. 6, D.Lgs. 175/2016)

RITENUTO, altresì, necessario che le Società in house, ognuna nel proprio statuto, preveda l'impegno al rispetto del redigendo Regolamento per il controllo analogo delle società partecipate;

DATO ATTO che nell'ambito degli indirizzi sopra rappresentati le Società Attiva SpA, Pescara Energia SpA e Pescara Parcheggio Srl hanno predisposto le proposte di adeguamento dei relativi Statuti alle nuove disposizioni, introdotte dal D.Lgs. 175/2016 (Allegati A, B e C);

CONSIDERATO, pertanto, che gli Statuti risultano opportunamente adeguati alle previsioni normative in premessa;

RITENUTO che anche per le Società in house a controllo analogo congiunto, in cui il Comune di Pescara ha una partecipazione inferiore al 51%, le indicazioni oggetto della presente Delibera dovranno essere recepite concertandone l'attuazione con gli altri soci;

PRECISATO CHE sulla base del presente provvedimento, ciascuna Società dovrà sottoporre la modifica del proprio statuto all'approvazione della relativa assemblea;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016;

VISTI:

- i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della ragioneria, come da scheda allegata;
- il parere reso dalla Commissione Consiliare competente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Consiglio Comunale vigente;

Udita la illustrazione del Vice Sindaco riportato nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n. 24

votanti n.20

voti favorevoli n. 18

astenuti n. 2

Presenti non votanti n. 4

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare gli Statuti delle Società Attiva SpA, Pescara Energia S.p.A. e Pescara Parcheggio S.r.l., così come adeguati alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 175/2016, che al presente si allegano a formarne parte integrante e sostanziale (Allegati A, B e C);
3. di dare mandato agli Amministratori delle Società a porre in essere gli adempimenti necessari volti a recepire le novità legislative disposte dal D.Lgs. 175/2016 ed a convocare le relative assemblee per le modifiche statutarie;

Il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente, come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n. 24

votanti n. 19

voti favorevoli n. 19

Presenti non votanti n. 5

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00.



Città di Pescara
 Medaglia d'oro al Merito Civile

ALLEGATO ALLA DELIBERA
 DI CONSIGLIO COMUNALE
 N° 112 DEL 22/06/22

**Oggetto: SOCIETA PARTECIPATE DEL COMUNE DI PESCARA - MODIFICHE
 STATUTARIE IN ADEMPIMENTO AL D. LGS N. 175/2016.**

Parere di regolarità tecnica:

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000, il seguente parere “di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy.

FAVOREVOLE

Li 22.6.22

Il Direttore Generale

Ing. Pierluigi Caputi

Parere di regolarità contabile:

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000, il seguente parere “di regolarità contabile”:

Li 22/06/22

Il Dirigente

Dott. Andrea Ruggieri



CITTÀ DI PESCARA

Commissione Consiliare Permanente

"STATUTO, AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE"

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° ...112... DEL 29/08/17

Oggetto
Delibera

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° PROV. 109/2016 AVENTE A OGGETTO: "SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI PESCARA - MODIFICHE STATUTARIE IN ADEMPIMENTO AL D. LGS. N. 175/2016"

Verbale n.

39

Seduta del

19/07/2017

Dopo la discussione di carattere generale si procede alla votazione dell'argomento di cui all'oggetto; si riportano le presenze al voto di ogni Commissario e la loro singola espressione di voto:

Voti	Commissario	Commissario delegato	Pr	As	Voti	Esito votazione		
						F	A	C
3	PRESUTTI MARCO			X	3			
3	PERFETTO FABRIZIO	KECHOUD	X		3	X		
3	DI CARLO SIMONA (Pres.)		X		3	X		
2	ZUCCARINI PIERPAOLO (Vicepr.)			X	2			
2	GASPARI CARLO SILVESTRO	CASCANO	X		2	X		
3	ALBORE MASCIA LUIGI		X		3		X	
2	ANTONELLI MARCELLO			X	2			
3	DI PILLO MASSIMILIANO		X		3		X	
3	CREMONESE ALFREDO		X		3		X	
2	PIGNOLI MASSIMILIANO			X	2			
2	SANTRONI DANIELA			X	2			
2	SCURTI ADAMO		X		2	X		
1	MASCI CARLO			X	1			
1	BRUNO GIUSEPPE			X	1			
1	PADOVANO RICCARDO		X		1	X		

(Legenda: Pr = presente al voto As = assente al voto F = voto favorevole A = astenuto C = voto contrario)

Dalla votazione emerge il seguente risultato complessivo:

N. voti favorevoli	11	Considerazioni: Pignoli presente ma non votante
N. voti astenuti	3	
N. voti contrari		

Parere espresso	Favorevole
-----------------	------------

Firma Commissario presente al voto	Voto espresso	Firma Commissario presente al voto	Voto espresso
PRESUTTI MARCO		CREMONESE ALFREDO	ASTENUTO
PERFETTO FABRIZIO KECHOUD	FAVOREVOLE	PIGNOLI MASSIMILIANO	
DI CARLO SIMONA Di Carlo Simona	FAVOREVOLE	SANTRONI DANIELA	
ZUCCARINI PIERPAOLO		SCURTI ADAMO	Favorevole
GASPARI CARLO SILVESTRO CASCANO STEFANO	FAVOREVOLE	MASCI CARLO	
ALBORE MASCIA LUIGI	ASTENUTO	BRUNO GIUSEPPE	
ANTONELLI MARCELLO		PADOVANO RICCARDO	Favorevole
DI PILLO MASSIMILIANO SABATINI CARLO	ASTENUTO		

Il Segretario della Commissione

Il Presidente della Commissione

ALL. A

STATUTO SOCIETA' "ATTIVA S.p.A."

QUADRO SINOTTICO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 112 DEL 29/08/17

<p>STATUTO VIGENTE (approvato con delibera di C.C. n.56 del 18/5/2015)</p>	<p>STATUTO da approvare</p>
<p>TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE</p>	<p>TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE</p>
<p>ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE</p> <p>È costituita ai sensi dell'art.37 del vigente statuto Comunale di Pescara, una società per azioni a totale capitale pubblico, che non fa ricorso al capitale di rischio.</p> <p>Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Pescara, in qualità di socio unico; l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società svolge la propria attività prevalentemente per l'Ente pubblico che la controlla. La partecipazione al capitale sociale è incredibile. La società è denominata "ATTIVA - Industria del Recupero S.p.A.", ovvero, in forma breve, "ATTIVA S.p.A." ed è retta dalle norme del presente statuto.</p>	<p>ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE</p> <p>È costituita ai sensi dell'art.37 del vigente statuto Comunale di Pescara, una società per azioni a totale capitale pubblico, che non fa ricorso al capitale di rischio.</p> <p>Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Pescara, in qualità di socio unico; l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La partecipazione al capitale sociale è incredibile. La società è denominata "ATTIVA - Industria del Recupero S.p.A.", ovvero, in forma breve, "ATTIVA S.p.A." ed è retta dalle norme del presente statuto.</p>
<p>ARTICOLO 2) FINALITÀ' ED OGGETTO SOCIALE.</p> <p>La società ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi comunali e di rilevanza economica, ovvero di quelli di pubblica utilità, che persegue mediante assunzione in affidamento in house providing.</p> <p>Nell'esercizio dei servizi comunali previsti dalla legge la società si prefigge anche la finalità di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori.</p> <p>Per il raggiungimento delle suddette finalità, la società esercita le seguenti attività:</p> <p>a) interventi di bonifica ambientale e ripristino igienico-sanitario territoriale;</p> <p>b) raccolta generalizzata e differenziata dei rifiuti solidi urbani e relativo trasporto nel luogo di conferimento stabilito dalle norme regionali, ovvero provinciali,</p>	<p>ARTICOLO 2) FINALITÀ' ED OGGETTO SOCIALE.</p> <p>La società ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi comunali di interesse generale e di rilevanza economica, ovvero di quelli di pubblica utilità, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, che persegue mediante assunzione in affidamento in house providing.</p> <p>La società realizza oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>

ovvero comunali;

- c) spazzamento aree pubbliche e/o private di uso pubblico; pulizia arenili;
- d) smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, in idonei ed autorizzati impianti;
- e) gestione di centri di raccolta e piattaforme di stoccaggio per rifiuti solidi urbani con i sistemi tecnologicamente più avanzati;
- f) ogni altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità per conto di soggetti pubblici o privati, se ed in quanto inerente alla pulizia, all'igiene ed alla bonifica ambientale, o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale ovvero di pubblica utilità;
- g) accertamento, liquidazione, riscossione, vigilanza e irrogazione di sanzioni ed ogni altro compito comunque connesso ai servizi erogati ed alle attività svolte;
- h) la manutenzione delle aree verdi, urbane ed extraurbane, compresi parchi, giardini attrezzati, aiuole, banchine, siepi ed alberature;
- i) ogni altra attività complementare o comunque connessa con i servizi d'igiene urbana, ovvero di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo, i servizi di derattizzazione, disinfestazione;
- l) accertamento, riscossione e gestione, per conto degli Enti Locali soci, dei tributi e delle entrate propri degli Enti stessi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- m) rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto di materiali e, in generale di beni residuali o derivanti dalla -attività svolta, sia per conto proprio che di terzi;
- n) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri e quanto affine, connesso e strumentale.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività al fine, connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la società esercita le seguenti attività:

- a) interventi di bonifica ambientale e ripristino igienico-sanitario territoriale;
- b) raccolta generalizzata e differenziata dei rifiuti solidi urbani e relativo trasporto nel luogo di conferimento stabilito dalle norme regionali, ovvero provinciali, ovvero comunali;
- c) spazzamento aree pubbliche e/o private di uso pubblico; pulizia arenili;
- d) smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, in idonei ed autorizzati impianti;
- e) gestione di centri di raccolta e piattaforme di stoccaggio per rifiuti solidi urbani con i sistemi tecnologicamente più avanzati;
- f) ogni altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità per conto di soggetti pubblici o privati, se ed in quanto inerente alla pulizia, all'igiene ed alla bonifica ambientale, o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale ovvero di pubblica utilità;
- g) accertamento, liquidazione, riscossione, vigilanza e irrogazione di sanzioni ed ogni altro compito comunque connesso ai servizi erogati ed alle attività svolte;
- h) la manutenzione delle aree verdi, urbane ed extraurbane, compresi parchi, giardini attrezzati, aiuole, banchine, siepi ed alberature;
- i) ogni altra attività complementare o comunque connessa con i servizi d'igiene urbana, ovvero di pubblica utilità **strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pescara** quali, a titolo esemplificativo, i servizi di derattizzazione, disinfestazione;
- j) accertamento, riscossione e gestione, per conto degli Enti Locali soci, dei tributi e delle entrate propri degli Enti stessi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- k) rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto di materiali e, in generale di beni residuali o derivanti dalla -attività svolta, sia per conto proprio che di terzi;
- l) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri e quanto affine, connesso e strumentale.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale **strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pescara.**

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ</p> <p>1. La durata della società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilatrenta (2030), salvo la diversa durata che sarà decisa dall'assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>2. La società verrà anticipatamente sciolta per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 codice civile.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ</p> <p>1. La durata della società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilatrenta (2030), salvo la diversa durata che sarà decisa dall'assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>2. La società verrà anticipatamente sciolta per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI</p> <p>1. La società ha sede nel Comune di Pescara;</p> <p>2. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI</p> <p>1. La società ha sede nel Comune di Pescara;</p> <p>2. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE AZIONI STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE AZIONI STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro quattromilioniduecentocinquantaduemila virgola zero zero (Euro 4.252.000,00).</p> <p>2. Il capitale sociale è diviso in numero cinquantatremilacentocinquanta (53.150) azioni ordinarie del valore nominale di euro ottanta (€80,00) cadauna.</p> <p>3. Le azioni sono nominative.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro quattromilioniduecentocinquantaduemila virgola zero zero (Euro 4.252.000,00).</p> <p>2. Il capitale sociale è diviso in numero cinquantatremilacentocinquanta (53.150) azioni ordinarie del valore nominale di euro ottanta (€80,00) cadauna.</p> <p>3. Le azioni sono nominative.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ</p> <p>1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, su richiesta dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione e previo parere del collegio sindacale, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ</p> <p>1. 1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, su richiesta dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione e previo parere del collegio sindacale, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in</p>

<p>materia di raccolta del risparmio.</p> <p>2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi in-fruttiferi.</p> <p>3. I finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, non possono essere rimborsati prima che siano stati soddisfatti gli altri creditori.</p>	<p>materia di raccolta del risparmio.</p> <p>2. 2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi in-fruttiferi.</p> <p>3. 3. I finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, non possono essere rimborsati prima che siano stati soddisfatti gli altri creditori.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</p> <p>1. La vendita delle azioni è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci in ragione dell'ammontare delle quote da loro possedute. Al fine dell'esercizio della prelazione, il socio che intende procedere alla cessione dovrà inviare l'offerta di prelazione agli altri soci iscritti nel libro soci, con lettera raccomandata A.R., specificando l'ammontare delle azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente. I soci avranno sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione da comunicarsi al socio proponente con lettera raccomandata A.R. e che dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente potrà vendere la quota alle condizioni ed al nominativo comunicati nell'offerta di prelazione.</p> <p>2. Il trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni della società è sottoposto al gradimento dell'assemblea dei soci, che potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso nella società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o configgere con gli interessi della società. L'Assemblea dei soci dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza di quello sopra indicato.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</p> <p>1. La vendita delle azioni è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci in ragione dell'ammontare delle quote da loro possedute. Al fine dell'esercizio della prelazione, il socio che intende procedere alla cessione dovrà inviare l'offerta di prelazione agli altri soci iscritti nel libro soci, con lettera raccomandata A.R., specificando l'ammontare delle azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente. I soci avranno sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione da comunicarsi al socio proponente con lettera raccomandata A.R. e che dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente potrà vendere la quota alle condizioni ed al nominativo comunicati nell'offerta di prelazione.</p> <p>2. Il trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni della società è sottoposto al gradimento dell'assemblea dei soci, che potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso nella società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o configgere con gli interessi della società. L'Assemblea dei soci dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza di quello sopra indicato.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 bis) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 bis) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO</p> <p>1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune</p>

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pescara negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497-bis, comma secondo, cod. civ.

I Soci che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria, sono responsabili nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art.2497 cod. civ.

Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dai soci, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere e anche, nell'interesse dei soci e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitato da questi ultimi, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché i soci tengano indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi" diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la Società e l'Ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'Ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

L'organo amministrativo della Società soggetta alla direzione e coordinamento dei soci deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento dei soci stessi e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

I finanziamenti effettuati dai soci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies cod. civ. sono postergati,

di Pescara negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497-bis, comma secondo, cod. civ.

2. I Soci che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria, sono responsabili nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art.2497 cod. civ.

3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dai soci, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse dei soci e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitato da questi ultimi, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché i soci tengano indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi" diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la Società e l'Ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'Ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

6. L'organo amministrativo della Società soggetta alla direzione e coordinamento dei soci deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento dei soci stessi e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

7. I finanziamenti effettuati dai soci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies cod. civ. sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti verso terzi.

nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti verso terzi.

ARTICOLO 7 ter) ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

I soci svolgono nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art.2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo dei soci, i quali, ai fini legali e statutari suddetti, verificheranno periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dai soci in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

Ai fini del controllo di cui al punto precedente, i soci per l'esercizio del controllo analogo ricevono periodicamente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento delle attività dei costi e dei ricavi di gestione e sui principali atti e contratti aziendali.

I reports e gli atti programmatici relativi alle attività, agli investimenti, alle risorse finanziarie, alle politiche del personale e ai piani di produzione dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione dei soci ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

I soci esercitano nei confronti della società un controllo in termini di INDIRIZZO, attraverso:

- la previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente;
- il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e

ARTICOLO 7 ter) ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. I soci svolgono nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
2. L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art.2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo dei soci, i quali, ai fini legali e statutari suddetti, verificheranno periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dai soci in sede di **Documento Unico di Programmazione**, Piano Esecutivo di gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.
3. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, i soci per l'esercizio del controllo analogo ricevono periodicamente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento delle attività dei costi e dei ricavi di gestione e sui principali atti e contratti aziendali.
4. I reports e gli atti programmatici relativi alle attività, agli investimenti, alle risorse finanziarie, alle politiche del personale e ai piani di produzione dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione dei soci ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.
5. I soci esercitano nei confronti della società un controllo in termini di INDIRIZZO, attraverso:
 - la previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente;
 - il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di

<p><i>strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato e in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate e uscite monetarie con relativa tempistica;</i></p> <p><i>- il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia dai documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso.</i></p>	<p><i>risultato e in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate e uscite monetarie con relativa tempistica;</i></p> <p><i>- il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia dai documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso.</i></p> <p>6. Eventuali Regolamenti per il controllo delle Società partecipate emanati dal Socio Unico Comune di Pescara saranno immediatamente resi esecutivi anche apportando, ove necessario, eventuali variazioni statutarie.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8) RECESSO DEL SOCIO</p> <p>1. Il diritto di recesso del socio di cui all'art. 2437, comma 1, codice civile si esercita ed attua in base a quanto specificamente previsto dagli articoli 2437, 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater codice civile.</p> <p>2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8) RECESSO DEL SOCIO</p> <p>1. Il diritto di recesso del socio di cui all'art. 2437, comma 1, codice civile si esercita ed attua in base a quanto specificamente previsto dagli articoli 2437, 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater codice civile.</p> <p>2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9) ASSEMBLEE</p> <p>1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria; essa rappresenta l'universalità dei soci e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9) ASSEMBLEE</p> <p>L'assemblea è ordinaria e straordinaria; essa rappresenta l'universalità dei soci e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno</p>

una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine è fissato in centottanta giorni. In tale evenienza gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C.

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio e, nei casi di cui all'art. 2446 secondo comma C.C. riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo;
- nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e, se previsto, del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- determinazione del compenso ad amministratori e sindaci;
- azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, nonché rinuncia e transazione della stessa;
- consenso alla cancellazione di ipoteche a favore della società ove il credito non sia stato soddisfatto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- acquisto di azioni proprie;
- acquisto di beni da fondatori, soci e amministratori nei due anni dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
- autorizzazione all'Organo Amministrativo al compimento di tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo;
- autorizzazione agli amministratori al compimento dei seguenti atti salva, in ogni caso, la responsabilità di essi per gli atti compiuti:

a) compravendita di immobili, aziende e rami d'azienda, prestazione di garanzie reali;

b) usufrutto o affitto a favore di terzi dell'azienda o rami di essa.

È espressamente esclusa la facoltà per gli amministratori di sottoporre all'approvazione dell'assemblea il compimento di atti diversi da quelli qui sopra elencati, fatta salva la facoltà per il consiglio di richiedere all'assemblea un parere consultivo non vincolante.

una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine è fissato in centottanta giorni. In tale evenienza gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C.

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio e, nei casi di cui all'art. 2446 secondo comma C.C. riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo;
- nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e, se previsto, del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- determinazione del compenso ad amministratori e sindaci;
- azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, nonché rinuncia e transazione della stessa;
- consenso alla cancellazione di ipoteche a favore della società ove il credito non sia stato soddisfatto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- acquisto di azioni proprie;
- acquisto di beni da fondatori, soci e amministratori nei due anni dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
- autorizzazione all'Organo Amministrativo al compimento di tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo;
- autorizzazione agli amministratori al compimento dei seguenti atti salva, in ogni caso, la responsabilità di essi per gli atti compiuti:

a) a) compravendita di immobili, aziende e rami d'azienda, prestazione di garanzie reali;

b) b) usufrutto o affitto a favore di terzi dell'azienda o rami di essa.

È espressamente esclusa la facoltà per gli amministratori di sottoporre all'approvazione dell'assemblea il compimento di atti diversi da quelli qui sopra elencati, fatta salva la facoltà per il consiglio di richiedere all'assemblea un parere consultivo non vincolante.

ARTICOLO 11) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti

ARTICOLO 11) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

<p>argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificazione dello statuto; - nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; - ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal codice civile o da leggi speciali. 	<ul style="list-style-type: none"> - modificazione dello statuto; - nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; - fallimento, concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, amministrazione straordinaria; - ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal codice civile o da leggi speciali.
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12) LUOGO E MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di assemblea (ordinaria ovvero straordinaria); - l'indicazione del luogo (che dovrà essere all'interno del territorio italiano) della data, dell'ora; - delle materie da trattare: <p>L'avviso per la prima convocazione può contenere anche data e ora della seconda convocazione, che non potrà essere fissata a meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sui quotidiani locali ovvero nazionali, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>In alternativa, la convocazione è consentita mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si riterrà comunque regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e di quello di controllo;</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; - il presidente dell'assemblea dovrà trasmettere, entro otto giorni, a mezzo raccomandata A.R. ovvero fax o e-mail, copia del verbale dell'assemblea ai componenti dell'organo di amministrazione e di quello di controllo risultati assenti. 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12) LUOGO E MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di assemblea (ordinaria ovvero straordinaria); - l'indicazione del luogo (che dovrà essere all'interno del territorio italiano) della data, dell'ora; - delle materie da trattare: <p>L'avviso per la prima convocazione può contenere anche data e ora della seconda convocazione, che non potrà essere fissata a meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sui quotidiani locali ovvero nazionali, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>In alternativa, la convocazione è consentita mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si riterrà comunque regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e di quello di controllo;</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; - il presidente dell'assemblea dovrà trasmettere, entro otto giorni, a mezzo raccomandata A.R. ovvero fax o e-mail, copia del verbale dell'assemblea ai componenti dell'organo di amministrazione e di quello di controllo risultati assenti.
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA</p> <p>1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti iscritti</p>

<p>1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>I soci aventi diritto ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza dal Vice - Presidente ovvero, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere designato dai soci presenti.</p> <p>Il presidente, assistito da un segretario nominato dai soci presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'assemblea e ne redige il verbale che verrà sottoscritto in ogni pagina dal presidente e dal segretario dell'assemblea.</p> <p>Nelle assemblee straordinarie le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio.</p>	<p>nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>I soci aventi diritto ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza dal Vice - Presidente ovvero, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere designato dai soci presenti.</p> <p>Il presidente, assistito da un segretario nominato dai soci presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'assemblea e ne redige il verbale che verrà sottoscritto in ogni pagina dal presidente e dal segretario dell'assemblea.</p> <p>Nelle assemblee straordinarie le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>Essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza degli intervenuti.</p> <p>In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% degli intervenuti; mentre per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% degli intervenuti.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>Essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza degli intervenuti.</p> <p>In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% degli intervenuti; mentre per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% degli intervenuti.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.</p> <p>Essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.</p> <p>In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.</p> <p>Essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.</p> <p>In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è</p>

<p>rappresentino oltre due terzi del capitale sociale e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.</p>	<p>regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre due terzi del capitale sociale e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16) VERBALE</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.</p> <p>Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno nonché le modalità ed il risultato delle votazioni; deve altresì consentire, anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.</p> <p>Nel Verbale devono esser riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti le materie indicate nell'ordine del giorno.</p> <p>Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.</p> <p>Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16) VERBALE</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.</p> <p>Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno nonché le modalità ed il risultato delle votazioni; deve altresì consentire, anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.</p> <p>Nel Verbale devono esser riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti le materie indicate nell'ordine del giorno.</p> <p>Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.</p> <p>Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17) ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:</p> <p>a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;</p> <p>b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;</p> <p>c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.</p> <p>1. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.</p> <p>2. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17) ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:</p> <p>a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;</p> <p>b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;</p> <p>c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.</p> <p>2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.</p> <p>3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE. CONTROLLI.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE. CONTROLLI.</p>

ARTICOLO 18) TIPO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina;

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 C.C.

Non possono essere nominati amministratori coloro che sono stati candidati alle ultime consultazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 18) TIPO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina;

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da n.

3 o 5 membri solo al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 art.11 D. Lgs.175/16.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C, **nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al Decreto 39/13 e ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia** cui al D. Lgs. n.175/16.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvederà all'attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. È esclusa la carica di vicepresidente la cui nomina, comunque, è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società stessa sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione è investito della generale rappresentanza e dei più ampi poteri di gestione per l'amministrazione della società nei limiti di quanto previsto ai precedenti articoli.</p> <p>Potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione è investito della generale rappresentanza e dei più ampi poteri di gestione per l'amministrazione della società nei limiti di quanto previsto ai precedenti articoli.</p> <p>Potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 20) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Il socio (i soci) può (possono) inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale nelle modalità che verranno specificate con apposita decisione, nonché determinare una indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione del (dei) socio (soci).</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 20) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Il socio (i soci) può (possono) inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale nelle modalità che verranno specificate con apposita decisione</p> <p>È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21) DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE</p> <p>Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.</p> <p>L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui le maggioranze del consiglio si è ricostituita in seguito</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21) DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE</p> <p>Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.</p> <p>L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui le maggioranze del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.</p>

<p>all'accettazione dei nuovi amministratori.</p> <p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.</p>	<p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 22) ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO</p> <p>Per effetto della direzione e del coordinamento l'organo amministrativo è vincolato ad eseguire le prescrizioni degli articoli 2497 e seguenti C.C.</p> <p>Spetterà altresì al (ai) socio (soci) il diritto di recesso di cui all'art. 2497 quater C.C.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 22) ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO</p> <p>Per effetto della direzione e del coordinamento l'organo amministrativo è vincolato ad eseguire le prescrizioni degli articoli 2497 e seguenti C.C.</p> <p>Spetterà altresì al (ai) socio (soci) il diritto di recesso di cui all'art. 2497 quater C.C.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 23) ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal (dai) socio (soci) tra gli aventi titolo che presentino domanda a seguito di bando pubblico che preveda la selezione per titoli e sono rieleggibili.</p> <p>I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'Assemblea, in occasione della nomina del collegio sindacale elegge il presidente. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Ai sensi dell'art.2409 bis terzo comma C.C., l'assemblea può decidere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.</p> <p>In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 23) ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal (dai) socio (soci) tra gli aventi titolo che presentino domanda a seguito di bando pubblico che preveda la selezione per titoli e sono rieleggibili.</p> <p>I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'Assemblea, in occasione della nomina del collegio sindacale elegge il presidente. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. . La società non può affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 23 – bis) DIVIETO DI ISTITUZIONE DI ORGANI DIVERSI</p>

	È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
TITOLO V OBBLIGAZIONI	TITOLO V OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 24) OBBLIGAZIONI L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.	ARTICOLO 24) OBBLIGAZIONI L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO VI PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE	TITOLO VI PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
ARTICOLO 25) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 1. L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile. 2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.	ARTICOLO 25) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
ARTICOLO 26) ESERCIZI SOCIALI E UTILI 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. 3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva	ARTICOLO 26) ESERCIZI SOCIALI E UTILI Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa de-terminazione assunta in sede di approvazione del

<p>legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;</p> <p>b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa de-terminazione assunta in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.</p>	<p>bilancio cui tali utili netti si riferiscono.</p>
<p>ART.27 MANCANTE</p>	<p>ART.27 MANCANTE</p>
<p>TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>	<p>TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>
<p>ARTICOLO 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>1. Addivenendosi in qualunque tempo e per una qualunque delle cause previste dalla legge allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e fermo in ogni caso l'esercizio del controllo analogo di cui al presente statuto.</p> <p>2. La nomina dei liquidatori implica la definitiva cessazione delle limitate funzioni che l'organo amministrativo conserva anche dopo il verificarsi di una causa di scioglimento a norma dell'art.2486 codice civile.</p>	<p>ARTICOLO 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>Addivenendosi in qualunque tempo e per una qualunque delle cause previste dalla legge allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e fermo in ogni caso l'esercizio del controllo analogo di cui al presente statuto.</p> <p>La nomina dei liquidatori implica la definitiva cessazione delle limitate funzioni che l'organo amministrativo conserva anche dopo il verificarsi di una causa di scioglimento a norma dell'art.2486 codice civile.</p>
<p>TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE</p>	<p>TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE</p>
<p>ARTICOLO 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita alla cognizione di un arbitro unico che giudicherà ritualmente e secondo diritto, provvedendo anche sulle spese.</p>	<p>ARTICOLO 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita alla cognizione di un arbitro unico che giudicherà ritualmente e secondo diritto, provvedendo anche sulle spese.</p> <p>L'arbitro unico sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.</p>

<p>2. L'arbitro unico sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.</p>	
<p>ARTICOLO 30) FORO COMPETENTE</p> <p>1. Per qualunque altra controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o della esecuzione del presente statuto e che non risulti compromettibile in arbitrato è competente il Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede legale.</p>	<p>ARTICOLO 30) FORO COMPETENTE</p> <p>Per qualunque altra controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o della esecuzione del presente statuto e che non risulti compromettibile in arbitrato è competente il Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede legale.</p>
<p>TITOLO X NORME FINALI</p>	<p>TITOLO X NORME FINALI</p>
<p>ARTICOLO 31) LEGGE APPLICABILE</p> <p>1. Al presente statuto si applica la legge italiana.</p> <p>2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e, ove siano applicabili norme inderogabili, si fa riferimento alla disciplina del codice civile in materia di società per azioni e a quella contenuta in eventuali leggi speciali in materia di società per azioni a esclusiva o prevalente partecipazione pubblica.</p>	<p>ARTICOLO 31) LEGGE APPLICABILE</p> <p>1. Al presente statuto si applica la legge italiana.</p> <p>2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e, ove siano applicabili norme inderogabili, si fa riferimento alla disciplina del codice civile in materia di società per azioni e a quella contenuta in leggi in materia di società a partecipazione pubblica.</p>

STATUTO SOCIETA' "PESCARA ENERGIA S.P.A."

QUADRO SINOTTICO

M. O. W.
 ALLEGATO ALLA DELIBERA
 DI CONSIGLIO COMUNALE
 N° *112* DEL *29/08/17*

STATUTO VIGENTE	STATUTO da approvare
<p align="center">TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO</p>	
<p>Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1.1 E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Pescara, denominata Pescara Energia S.p.A., indicata nel prosieguo come "Società". La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Pescara.</p>	<p>Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1.1 E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Pescara, denominata Pescara Energia S.p.A., indicata nel prosieguo come "Società". La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Pescara.</p> <p>1.2 La Società realizza oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</p>
<p align="center">Art. 2 – SEDE</p> <p>1. La sede legale della Società è nel Comune di Pescara. 2. Con deliberazione dell'Amministratore Unico la Società potrà istituire e sopprimere in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza. 3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p align="center">Art. 2 – SEDE</p> <p>2.1 La sede legale della Società è nel Comune di Pescara. 2.2 Con deliberazione dell'Amministratore Unico la Società potrà istituire e sopprimere in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza. 2.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p align="center">Art. 3 – DURATA</p> <p>1. Il termine di durata della Società è fissato al 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.</p>	<p align="center">Art. 3 – DURATA</p> <p>3.1 Il termine di durata della Società è fissato al 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge. 3.2 La Società verrà anticipatamente sciolta per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.</p>

Art. 4 – OGGETTO SOCIALE

1. La Società è costituita:
 - per riscattare le reti, degli impianti, e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti del gestore uscente del servizio medesimo (Enel Rete Gas S.p.a.) e acquistare così la proprietà delle reti, degli impianti e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio di distribuzione del gas;
 - per la gestione e l'esecuzione del pubblico di gestione delle reti e degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici nonché per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparecchi di illuminazione degli edifici di proprietà comunale.
2. La Società potrà sviluppare anche attività complementari a quanto sopra descritto, ivi comprese le attività di valorizzazione e implementazione del patrimonio immobiliare nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché la gestione di reti, impianti e manufatti.
3. La Società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale anche in seno all'ambito territoriale minimo di appartenenza, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 22, supplemento ordinario n.20, del 27 gennaio 2012.
4. La Società potrà, altresì, svolgere attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in ordine alle modalità di svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.
5. La società potrà operare esclusivamente per conto dell'Amministrazione comunale, e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara - fatta eccezione per la sola gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente - e non potrà partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.
6. La Società, per il conseguimento dei propri scopi, potrà compiere altresì tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare, finanziario, commerciale ed industriale (ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta e l'accettazione di finanziamenti nonché l'accensione di

Art. 4 – OGGETTO SOCIALE

- 4.1 La Società ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi comunali di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed è costituita:
 - per riscattare le reti, degli impianti, e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti del gestore uscente del servizio medesimo (Enel Rete Gas S.p.a.) e acquistare così la proprietà delle reti, degli impianti e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio di distribuzione del gas;
 - per la gestione e l'esecuzione del pubblico di gestione delle reti e degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici nonché per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparecchi di illuminazione degli edifici di proprietà comunale.
- 4.2 La Società potrà sviluppare anche attività complementari a quanto sopra descritto, ivi comprese le attività di valorizzazione e implementazione del patrimonio immobiliare nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché la gestione di reti, impianti e manufatti, **strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pescara.**
- 4.3 La Società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale anche in seno all'ambito territoriale minimo di appartenenza, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 22, supplemento ordinario n.20, del 27 gennaio 2012.
- 4.4 La Società potrà, altresì, svolgere attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in ordine alle modalità di svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.
- 4.5 La società potrà operare esclusivamente per conto dell'Amministrazione comunale, e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara - fatta eccezione per la sola gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente - e non potrà partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

<p>mutui o la prestazione di garanzie) che risultino necessarie od opportune.</p>	<p>4.6 La Società, per il conseguimento dei propri scopi, potrà compiere altresì tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare, finanziario, commerciale ed industriale (ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta e l'accettazione di finanziamenti nonché l'accensione di mutui o la prestazione di garanzie) che risultino necessarie od opportune.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II SOCI- CAPITALE- AZIONI- OBBLIGAZIONI</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5- SOCI E CAPITALE</p> <p>1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 8.040.000,00 (ottomilioniquarantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 67.000 (sessantasettemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 120,00 (centoventi virgola zero zero) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.</p> <p>3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimento di crediti e di beni in natura.</p> <p>4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e secondo le modalità che tale organo reputa convenienti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5- SOCI E CAPITALE</p> <p>5.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro 8.040.000,00 (ottomilioniquarantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 67.000 (sessantasettemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 120,00 (centoventi virgola zero zero) ciascuna.</p> <p>5.2 Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.</p> <p>5.3 Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimento di crediti e di beni in natura.</p> <p>5.4 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e secondo le modalità che tale organo reputa convenienti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 – AZIONI</p> <p>1. Le azioni sono indivisibili e nominative.</p> <p>2. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 – AZIONI</p> <p>6.1 Le azioni sono indivisibili e nominative.</p> <p>6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 – LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI</p> <p>1. Il capitale sociale dovrà essere interamente del Comune di Pescara, per tutta la durata della Società.</p> <p>2. Qualsiasi trasferimento azionario che, anche indirettamente e in tempo successivo, faccia venir meno la titolarità, in mano pubblica, della totalità delle azioni della Società, è da considerarsi inefficace nei confronti della Società stessa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 – LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI</p> <p>7.1 Il capitale sociale dovrà essere interamente del Comune di Pescara, per tutta la durata della Società.</p> <p>7.2 Qualsiasi trasferimento azionario che, anche indirettamente e in tempo successivo, faccia venir meno la titolarità, in mano pubblica, della totalità delle azioni della Società, è da considerarsi inefficace nei confronti della Società stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 espunto dallo Statuto sociale (delibera di C.C. N.28 del 17/03/2016)</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9 – OBBLIGAZIONI</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 – OBBLIGAZIONI</p>

<p>1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.</p>	<p>8.1 La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.</p>
<p>TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10 – ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>1. Sono organi della Società:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) L'Assemblea; b) L'Amministratore Unico; c) Il Collegio Sindacale. 	<p style="text-align: center;">Art. 9 – ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>9.1 Sono organi della Società:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) L'Assemblea; b) L'Amministratore Unico; c) Il Collegio Sindacale.
<p>TITOLO IV ASSEMBLEE</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11 – ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'</p> <p>1. L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>2. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437, comma 1 del Codice Civile.</p> <p>3. Il socio unico esercita i poteri demandati all'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 – ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'</p> <p>10.1 L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>10.2 L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437, comma 1 del Codice Civile.</p> <p>10.3 Il socio unico esercita i poteri demandati all'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del Codice Civile, l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, mediante avviso, comunicato a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.</p> <p>2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Il luogo di convocazione dell'Assemblea deve essere compreso nel territorio del Comune di Pescara.</p> <p>4. L'Amministratore Unico deve convocare l'Assemblea, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>5. In mancanza delle formalità previste nei paragrafi precedenti, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>11.1 Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del Codice Civile, l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, mediante avviso, comunicato a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.</p> <p>11.2 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>11.3 Il luogo di convocazione dell'Assemblea deve essere compreso nel territorio del Comune di Pescara.</p> <p>11.4 L'Amministratore Unico deve convocare l'Assemblea, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>11.5 In mancanza delle formalità previste nei paragrafi precedenti, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.</p>

Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
2. In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata ogniqualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca l'Amministratore; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, se previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c) determina il compenso dell'amministratore e dei sindaci;
 - d) delibera sulla responsabilità dell'amministratore e dei sindaci;
 - e) approva, dopo esser stato predisposto dall'Amministratore Unico, il documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale e per l'assunzione di ogni altro indirizzo della Società;
 - f) autorizza preventivamente: la cessione l'acquisto o l'alienazione di immobili, impianti, rami d'azienda; l'affitto di rami d'azienda; operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria) per importi superiori a 2,5 milioni di Euro; impegni di spesa per importi superiori a 2 milioni di Euro.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a) in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;
 - b) in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
6. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

- 12.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
- 12.2 In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
- 12.3 L'Assemblea ordinaria è comunque convocata ogniqualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.
- 12.4 L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio;
 - b. nomina e revoca l'Amministratore; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, se previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c. determina il compenso dell'amministratore e dei sindaci;
 - d. delibera sulla responsabilità dell'amministratore e dei sindaci;
 - e. approva, dopo esser stato predisposto dall'Amministratore Unico, il documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale e per l'assunzione di ogni altro indirizzo della Società;
 - f. autorizza preventivamente: la cessione l'acquisto o l'alienazione di immobili, impianti, rami d'azienda; l'affitto di rami d'azienda; operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria) per importi superiori a 2,5 milioni di Euro; impegni di spesa per importi superiori a 2 milioni di Euro.
- 12.5 L'Assemblea ordinaria:
 - a) in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;
 - b) in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
- 12.6 Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

<p style="text-align: center;">Art. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>13.1 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>13.2 L'Assemblea Straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) In prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. b) In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. <p>13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sui seguenti argomenti devono essere assunte sempre e comunque con il voto favorevole di tanti soci che detengano almeno i 4/5 del capitale sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Modifiche dello Statuto sociale; b) Aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441, 5° comma, del Codice Civile. <p>4. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>13.1 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sul fallimento, concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, sulla amministrazione straordinaria e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>13.2 L'Assemblea Straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) In prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. b) In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. <p>13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sui seguenti argomenti devono essere assunte sempre e comunque con il voto favorevole di tanti soci che detengano almeno i 4/5 del capitale sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Modifiche dello Statuto sociale; b) Aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441, 5° comma, del Codice Civile. <p>13.4 votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 – DIRITTO DI INTERVENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni. 2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di delega conferita per iscritto. 3. La rappresentanza non può essere conferita all'Amministratore Unico, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società né ai membri del Collegio Sindacale o ai dipendenti delle società da essa controllate, né ad aziende o Istituti di credito. 4. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole Assemblee e conservate presso la Società 	<p style="text-align: center;">Art. 14 – DIRITTO DI INTERVENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 14.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni. 14.2 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di delega conferita per iscritto. 14.3 La rappresentanza non può essere conferita all'Amministratore Unico, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società né ai membri del Collegio Sindacale o ai dipendenti delle società da essa controllate, né ad aziende o Istituti di credito. 14.4 Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole Assemblee e conservate presso la Società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta

<p>per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.</p>	<p>l'Assemblea.</p>
<p>Art. 16 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</p> <p>15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea.</p> <p>15.2 Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità del voto ed accertare i risultati delle votazioni.</p> <p>15.3 L'Assemblea nomina un segretario.</p>	<p>Art. 15 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</p> <p>15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea.</p> <p>15.2 Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità del voto ed accertare i risultati delle votazioni.</p> <p>15.3 L'Assemblea nomina un segretario.</p>
<p>TITOLO V AMMINISTRAZIONE – CONTROLLO</p>	
<p>Art. 16– CONTROLLO ANALOGO</p> <p>16.1 La Società è soggetta al controllo analogo del Comune di Pescara ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società <i>in house providing</i>.</p> <p>16.2 Il vincolo di delegazione interorganica è esercitato per le finalità inerenti la gestione, programmazione, regolazione del pubblico di gestione delle reti e degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, nonché per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparecchi di illuminazione degli edifici pubblici di proprietà comunale oggetto di affidamento in house.</p> <p>16.3 L'esercizio del controllo analogo è attuato a partire dall'affidamento diretto del servizio attraverso le modalità ivi indicate nonché attraverso la consultazione della Società circa la gestione del patrimonio, l'organizzazione dei servizi pubblici affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative.</p> <p>16.4 Il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo “ex ante”), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo “contestuale”) e verifica (controllo “ex post”), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto di attribuzioni e competenze previste dal T.U.E.L..</p> <p>16.5 Il Comune di Pescara ha pieno accesso a tutti gli atti ed i provvedimenti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, e può verificare in ogni momento la regolarità della gestione corrente della Società e la puntuale esecuzione degli indirizzi e degli obiettivi strategici.</p> <p>16.6 L'Ente costituente esercita il controllo ex ante mediante;</p> <p>a) la messa a disposizione in suo favore, almeno 15 (quindici) giorni antecedenti a quello fissato per il</p>	<p>Art. 16 – CONTROLLO ANALOGO</p> <p>16. La Società è soggetta al controllo analogo del Comune di Pescara ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società <i>in house providing</i>.</p> <p>16.2 Il vincolo di delegazione interorganica è esercitato per le finalità inerenti la gestione, programmazione, regolazione del pubblico di gestione delle reti e degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, nonché per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparecchi di illuminazione degli edifici pubblici di proprietà comunale oggetto di affidamento in house.</p> <p>16.3 L'esercizio del controllo analogo è attuato a partire dall'affidamento diretto del servizio attraverso le modalità ivi indicate nonché attraverso la consultazione della Società circa la gestione del patrimonio, l'organizzazione dei servizi pubblici affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative.</p> <p>16.4 Il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo “ex ante”), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo “contestuale”) e verifica (controllo “ex post”), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto di attribuzioni e competenze previste dal T.U.E.L..</p> <p>16.5 Il Comune di Pescara ha pieno accesso a tutti gli atti ed i provvedimenti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, e può verificare in ogni momento la regolarità della gestione corrente della Società e la puntuale esecuzione degli indirizzi e degli obiettivi strategici.</p> <p>16.6 L'Ente costituente esercita il controllo ex ante mediante;</p> <p>a) la messa a disposizione in suo favore, almeno 15 (quindici) giorni antecedenti a quello fissato per il</p>

<p>suo esame da parte degli organi sociali, del bilancio di esercizio:</p> <p>b) la messa a disposizione in suo favore del documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale predisposto dall'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera e), del presente Statuto, in cui si evidenziano l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario della società ed il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dall'Ente;</p> <p>c) l'autorizzazione assembleare preventiva per le operazioni indicate all'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto.</p>	<p>suo esame da parte degli organi sociali, del bilancio di esercizio:</p> <p>b) la messa a disposizione in suo favore del documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale predisposto dall'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera e), del presente Statuto, in cui si evidenziano l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario della società ed il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dall'Ente;</p> <p>c) l'autorizzazione assembleare preventiva per le operazioni indicate all'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto.</p> <p>16.7 Eventuali Regolamenti per il controllo delle Società partecipate emanati dal Socio Unico Comune di Pescara saranno immediatamente resi esecutivi anche apportando, ove necessario, eventuali variazioni statutarie.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 – AMMINISTRATORE UNICO</p> <p>17.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.</p> <p>17.2 L'Amministratore Unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea, salvo in caso in cui sia prevista la preventiva autorizzazione assembleare, ed ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 – AMMINISTRATORE UNICO</p> <p>17.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.</p> <p>17.2 L'Amministratore Unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea, salvo in caso in cui sia prevista la preventiva autorizzazione assembleare, ed ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.</p> <p>17.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al Decreto 39/13 e ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui al D. Lgs. n. 175/16.</p> <p>17.4 All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Il socio può, inoltre, assegnare all'Amministratore un compenso annuale nelle modalità che verranno specificate con apposita decisione. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.</p> <p>17.5 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza dell'Amministratore Unico i poteri relativi a:</p> <p>a) eventuali variazioni dello Statuto da proporre</p>

<p>17.3 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza dell'Amministratore Unico i poteri relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea; b) decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti organismi e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa, anche mediante il rilascio di procure speciali; c) alienazione, compravendita e permuta di immobili, impianti, laddove previamente autorizzati ai sensi dell'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto; d) cessione ed affitto di rami d'azienda, laddove previamente autorizzati ai sensi dell'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto; e) operazioni finanziarie di natura straordinaria ed impegni di spesa nei limiti di cui all'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto; f) assunzione di mutui nei limiti di cui all'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto. <p>17.4 Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore il mancato rispetto degli indirizzi impartiti dal socio cui compete il controllo analogo.</p>	<p>all'Assemblea;</p> <ul style="list-style-type: none"> b) decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti organismi e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa, anche mediante il rilascio di procure speciali; c) alienazione, compravendita e permuta di immobili, impianti, laddove previamente autorizzati ai sensi dell'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto; d) cessione ed affitto di rami d'azienda, laddove previamente autorizzati ai sensi dell'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto; e) operazioni finanziarie di natura straordinaria ed impegni di spesa nei limiti di cui all'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto; f) assunzione di mutui nei limiti di cui all'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto. <p>17.6 Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore il mancato rispetto degli indirizzi impartiti dal socio cui compete il controllo analogo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>18.1 L'amministrazione della Società è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di giustizia.</p> <p>18.2 Sono ineleggibili e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile.</p> <p>18.3 Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.</p> <p>18.4 L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio nel novero dei Sindaci effettivi.</p> <p>18.5 I Sindaci durano in carica tre esercizi e non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, 2° comma, del Codice Civile.</p> <p>18.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti secondo le norme dell'art. 2401 del Codice Civile.</p> <p>18.7 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.</p> <p>18.8 Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono adottate a maggioranza assoluta, salvo il diritto per il Sindaco dissenziente di far riscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>18.1 L'amministrazione della Società è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di giustizia. Per la designazione dei Sindaci si osserverà quanto disposto dal D.P.R. 30.11.2012, n. 251 in merito alla parità di genere per l'accesso agli organi di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.</p> <p>18.2 Sono ineleggibili e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile.</p> <p>18.3 Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.</p> <p>18.4 L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio nel novero dei Sindaci effettivi.</p> <p>18.5 I Sindaci durano in carica tre esercizi e non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, 2° comma, del Codice Civile.</p> <p>18.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti secondo le norme dell'art. 2401 del Codice Civile.</p> <p>18.7 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.</p> <p>18.8 Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono adottate a maggioranza assoluta, salvo il diritto per il Sindaco dissenziente di far riscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>

<p>ART. 19 - DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>19.1 Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.</p> <p>19.2 I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo in relazione ai quali dovrà compilarsi verbale da inserirsi nel libro delle adunanze del Collegio Sindacale.</p>	<p>ART. 19 - DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>19.1 Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.</p> <p>19.2 I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo in relazione ai quali dovrà compilarsi verbale da inserirsi nel libro delle adunanze del Collegio Sindacale.</p>
<p>ART. 20 – CONTROLLO CONTABILE</p> <p>1. Ai sensi dell'art.2409-bis, 30 comma del Codice Civile, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale con le funzioni ed i poteri di cui all'art.2409-ter, del Codice Civile.</p> <p>2. Qualora la Società decida di far ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato, il controllo contabile verrà affidato ad un Revisore Contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.</p>	<p>ART. 20 – CONTROLLO CONTABILE</p> <p>20.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.</p>
<p>Art. 21 – ESECIZIO SOCIALE E BILANCIO</p> <p>1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. L'Amministratore Unico redige il bilancio di esercizio nei termini e nelle forme previste dalla legge.</p>	<p>Art. 21 – ESECIZIO SOCIALE E BILANCIO</p> <p>21.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>21.2 L'Amministratore Unico redige il bilancio di esercizio nei termini e nelle forme previste dalla legge.</p>
<p>Art. 22 – UTILI DI ESERCIZIO</p> <p>1. Gli utili netti della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono così destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il 5% (cinque per cento) degli utili netti saranno attribuiti alla riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo 95% (novantacinque per cento) sarà distribuito ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. <p>2. I dividendi non riscossi verranno devoluti alla riserva legale, trascorsi cinque anni dalla loro esigibilità.</p>	<p>Art. 22 – UTILI DI ESERCIZIO</p> <p>22.1 Gli utili netti della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono così destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il 5% (cinque per cento) degli utili netti saranno attribuiti alla riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b. il residuo 95% (novantacinque per cento) sarà distribuito ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. <p>22.2 I dividendi non riscossi verranno devoluti alla riserva legale, trascorsi cinque anni dalla loro esigibilità.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII</p> <p style="text-align: center;">NORME FINALI</p>	
<p>Art. 23 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>	<p>Art. 23 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>

<p>I. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.</p>	<p>23.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 espunto dallo Statuto sociale e sostituito con art.25 attualmente in vigore (delibera di C.C. N.28 del 17/03/2016)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 espunto dallo Statuto sociale e sostituito con art.25 attualmente in vigore (delibera di C.C. N.28 del 17/03/2016)</p>
<p style="text-align: center;">ART. 25 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE</p> <p>1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 25– RINVIO ALLE NORME DI LEGGE</p> <p>24.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.</p>

ALL. C

STATUTO SOCIETA' "PESCARA PARCHEGGI S.R.L."

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 112 DEL 29/08/17

QUADRO SINOTTICO

STATUTO VIGENTE	STATUTO da approvare
<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Pescara Parcheggi S.R.L." (in seguito denominata "Società"), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall' Art. 14 de Decreto Legge 30 Settembre 2003 n.269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>2. Anche ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5; lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la società è a capitale interamente pubblico; - il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Pescara, in qualità di socio unico; - l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; - la società svolge la propria attività esclusivamente per l'Ente pubblico che la controlla; - la partecipazione al capitale sociale è incedibile. 	<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Pescara Parcheggi S.R.L." (in seguito denominata "Società"), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall' Art. 14 de Decreto Legge 30 Settembre 2003 n.269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>2. Anche ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la società è a capitale interamente pubblico; - il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Pescara, in qualità di socio unico; - l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; - la società svolge la propria attività esclusivamente per l'Ente pubblico che la controlla; - la partecipazione al capitale sociale è incedibile. <p>3. La società realizza oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto, su affidamento diretto del Comune di Pescara in "house providing", la gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei parcheggi pubblici attivi e da attivare in varie zone della città di Pescara, e dei servizi accessori al servizio principale (car sharing, bike sharing) compresa la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture quali parcheggi, stazioni di attesa e di fermata, strutture di arredo urbano con impianti pubblicitari; 	<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Oggetto</p> <p>1. La società ha per oggetto, su affidamento diretto del Comune di Pescara in "house providing", la produzione di un servizio di interesse generale attraverso la gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei parcheggi pubblici attivi e da attivare in varie zone della città di Pescara, e dei servizi accessori al servizio principale (car sharing, bike sharing) compresa la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture quali parcheggi, stazioni di attesa e di fermata, strutture di arredo urbano con impianti pubblicitari;

<p>- di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia;</p> <p>- degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL), dei sistemi di controllo e delle limitazioni nell'ambito del territorio comunale e inoltre il rilascio e ritiro permessi, autorizzazioni e contrassegni secondo le indicazioni del Comune;</p> <p>2. La Società svolge l'attività di gestione amministrativa relativa ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.</p> <p>3. La Società può inoltre espletare, direttamente e indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie e le attività di diritto privato utili ai propri fini.</p> <p>4. La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere direttamente e indirettamente, ma comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.</p> <p>5. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto di divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 e 58/1998 nonché le prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di Pescara, né in affidamento né con gara, disciplinate dall'art. 13 del D.L. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente statuto.</p>	<p>- di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia;</p> <p>- degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL), dei sistemi di controllo e delle limitazioni nell'ambito del territorio comunale e inoltre il rilascio e ritiro permessi, autorizzazioni e contrassegni secondo le indicazioni del Comune;</p> <p>2. La Società svolge l'attività di gestione amministrativa relativa ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.</p> <p>3. La Società può inoltre espletare, direttamente e indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie e le attività di diritto privato utili ai propri fini.</p> <p>4. La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere direttamente e indirettamente, ma comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.</p> <p>5. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto di divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 e 58/1998 nonché le prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di Pescara, né in affidamento né con gara, disciplinate dall'art. 13 del D.L. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Sede</p> <p>La società ha sede nel Comune di Pescara.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Sede</p> <p>La società ha sede nel Comune di Pescara.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Durata</p> <p>La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2020 salvo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Durata</p> <p>La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2020 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dalla società ai sensi di legge.</p>

<p>proroga o anticipato scioglimento deliberato dalla società ai sensi di legge.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Capitale Sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è fissato in Euro ventimila (€.20.000,00).</p> <p>2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.</p> <p>3. L'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.</p> <p>4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.</p> <p>5. La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Capitale Sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è fissato in Euro ventimila (€.20.000,00).</p> <p>2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.</p> <p>3. L'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.</p> <p>4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.</p> <p>5. La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Vincolo al trasferimento delle partecipazioni</p> <p>1. Le partecipazioni non sono trasferibili.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Vincolo al trasferimento delle partecipazioni</p> <p>1. Le partecipazioni non sono trasferibili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio</p> <p>1. Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.</p> <p>2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.</p> <p>3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio</p> <p>1. Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.</p> <p>2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.</p> <p>3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Soggezione ad attività di direzione e coordinamento</p> <p>1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pescara negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.</p> <p>2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Soggezione ad attività di direzione e coordinamento</p> <p>1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pescara negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.</p> <p>2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del</p>

<p>principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.</p> <p>3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.</p> <p>4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.</p> <p>5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.</p> <p>6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.</p> <p>7. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.</p>	<p>codice civile.</p> <p>3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.</p> <p>4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.</p> <p>5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.</p> <p>6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.</p> <p>7. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico</p> <p>1. La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte del Comune di Pescara.</p> <p>2. Tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da tre componenti nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale. La composizione del Comitato deve rispettare i diritti della minoranza mediante la partecipazione di un suo componente, gli altri due componenti faranno parte della maggioranza consiliare.</p> <p>3. L'atto di nomina individuerà le modalità e termini di esecuzione dell'attività che dovrà essere a titolo gratuito con il rimborso solo delle spese".</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico</p> <p>1. La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte del Comune di Pescara.</p> <p>2. Tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da tre componenti nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale. La composizione del Comitato deve rispettare i diritti della minoranza mediante la partecipazione di un suo componente, gli altri due componenti faranno parte della maggioranza consiliare.</p> <p>3. L'atto di nomina individuerà le modalità e termini di esecuzione dell'attività che dovrà essere a titolo gratuito con il rimborso solo delle spese".</p> <p>4. Il Comitato esplica le sue funzioni con esclusivo</p>

	<p>riferimento agli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale.</p> <p>5. Il Comitato cessa la sua attività dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento sul controllo analogo delle società in house providing.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Esercizio del controllo analogo</p> <p>1. Il Comune di Pescara, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.</p> <p>L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di Pescara, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Pescara in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità di medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.</p> <p>2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di Pescara per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Pescara.</p> <p>3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui all'art. 12, comma 2, lettera h), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di Pescara ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.</p> <p>Il Comune di Pescara esercita nei confronti della società un controllo in termini di</p> <ul style="list-style-type: none"> - INDIRIZZO, attraverso: - La previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente - Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica - Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso 	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Esercizio del controllo analogo</p> <p>1. Il Comune di Pescara, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.</p> <p>L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di Pescara, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Pescara in sede di Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.</p> <p>2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di Pescara per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Pescara.</p> <p>3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui all'art. 12, comma 2, lettera h), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di Pescara ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.</p> <p>Il Comune di Pescara esercita nei confronti della società un controllo in termini di</p> <ul style="list-style-type: none"> - INDIRIZZO, attraverso: - La previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente - Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica - Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso

<p>- Le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci</p> <p>- PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:</p> <p>- La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale</p> <p>- Le linee guida per il piano di marketing e comunicazione</p> <p>- La previsione degli investimenti</p> <p>- La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati</p> <p>- La previsione finanziaria della gestione</p> <p>- La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).</p> <p>- VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci</p> <p>- CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore del Comune di Pescara che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.</p>	<p>- Le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci</p> <p>- PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:</p> <p>- La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale</p> <p>- Le linee guida per il piano di marketing e comunicazione</p> <p>- La previsione degli investimenti</p> <p>- La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati</p> <p>- La previsione finanziaria della gestione</p> <p>- La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).</p> <p>- VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci</p> <p>- CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore del Comune di Pescara che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.</p> <p>4. eventuali Regolamenti per il controllo delle Società partecipate emanati dal Socio Unico Comune di Pescara saranno immediatamente resi esecutivi anche apportando, ove necessario, eventuali variazioni statutarie.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA' ED ORGANIZZAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA' ED ORGANIZZAZIONE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Organi della Società</p> <p>1. Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assemblea dei soci; - L'Organo di amministrazione; - Il Revisore unico 	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Organi della Società</p> <p>1. Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assemblea dei soci; - L'Organo di amministrazione; - Il Revisore unico
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Domiciliazione</p> <p>1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.</p> <p>2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Domiciliazione</p> <p>1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.</p> <p>2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Assemblea dei soci</p> <p>1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art.2479, secondo comma, del Codice Civile.</p> <p>2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili; 	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Assemblea dei soci</p> <p>1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art.2479, secondo comma, del Codice Civile.</p> <p>2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili; b) la nomina e la revoca dell'Amministratore unico" c) la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico, che non siano direttamente nominati dal Comune di Pescara;

b) la nomina e la revoca dell'Amministratore unico"

c) la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico, che non siano direttamente nominati dal Comune di Pescara;

d) deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;

e) nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore Generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Comune di Pescara.

Chi provvede alla nomina determinerà le funzioni, le attribuzioni e le facoltà;

f) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

h) approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Pescara, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;

i) aumento o riduzione del capitale sociale;

l) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;

m) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);

n) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenale a favore di terzi;

o) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

p) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;

q) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

r) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongono all'assemblea.

d) deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;

e) nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore Generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Comune di Pescara.

Chi provvede alla nomina determinerà le funzioni, le attribuzioni e le facoltà;

f) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

h) approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Pescara, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;

i) aumento o riduzione del capitale sociale;

l) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;

m) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);

n) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenale a favore di terzi;

o) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

p) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;

q) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

r) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongono all'assemblea - **fallimento, concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, amministrazione straordinaria.**

Ai sensi dell'Art.2364, n.5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del Socio;

- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;

- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;

- Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati,

- Nuova costituzione di Società partecipate

- Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando.

3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Ai sensi dell'Art.2364, n.5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del Socio;
- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;
- Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati,
- Nuova costituzione di Società partecipate
- Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando.

3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.
3. L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Pescara per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera h), del presente statuto.
4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.
5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati,

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.
3. L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Pescara per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera h), del presente statuto.
4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.
5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

<p>sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 15 Svolgimento dell'assemblea</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o in sua assenza da persona designata dal socio unico.</p> <p>2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Svolgimento dell'assemblea</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o in sua assenza da persona designata dal socio unico.</p> <p>2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Deleghe</p> <p>1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Comune di Pescara, salvi i vincoli imposti dalle legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.</p> <p>2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Deleghe</p> <p>1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Comune di Pescara, salvi i vincoli imposti dalle legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.</p> <p>2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Verbale dell'assemblea</p> <p>1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.</p> <p>2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.</p> <p>3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.</p> <p>4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 Verbale dell'assemblea</p> <p>1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.</p> <p>2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.</p> <p>3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.</p> <p>4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Quorum costitutivi e deliberativi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 Quorum costitutivi e deliberativi</p>

<p>1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.</p>	<p>1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Modalità di amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un amministratore unico.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 Modalità di amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un amministratore unico.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 Disposizioni generali</p> <p>1. L'amministratore unico può non essere socio.</p> <p>2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:</p> <p>a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;</p> <p>b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.</p> <p>c) si trovino nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013.</p> <p>3. L'amministratore unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.</p> <p>4. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.</p> <p>5. Il compenso dell'amministratore unico non potrà essere superiore a quello previsto per l'Amministratore Unico di Attiva s.p.a.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 Disposizioni generali</p> <p>1. L'amministratore unico può non essere socio.</p> <p>2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:</p> <p>a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;</p> <p>b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.</p> <p>c) si trovino nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui al D. Lgs. n. 175/16.</p> <p>3. L'amministratore unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.</p> <p>4. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.</p> <p>5. Il compenso dell'amministratore unico è stabilito dal Socio (Soci) che determina (determinano) un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, nelle modalità che verranno specificate con apposita decisione, secondo le previsioni di legge. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p> <p>6. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvederà all'attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. E' esclusa la carica di Vice Presidente la cui nomina, comunque, è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>7. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza</p> <p>1. L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza</p> <p>1. L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.</p>

<p>Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.</p> <p>2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta contestualmente all'Amministratore Unico ed, in sua assenza e se nominato al Direttore Generale.</p> <p>3. L'Amministratore Unico redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di Pescara, il Piano Programma, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'Assemblea.</p> <p>4. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal Comune di Pescara, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 12, comma 2, lettera h) con i vincoli di subordine al controllo analogo di cui al precedente articolo 9.</p> <p>5. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.</p>	<p>2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta contestualmente all'Amministratore Unico ed, in sua assenza e se nominato al Direttore Generale.</p> <p>3. L'Amministratore Unico redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di Pescara, il Piano Programma, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'Assemblea.</p> <p>4. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal Comune di Pescara, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 12, comma 2, lettera h) con i vincoli di subordine al controllo analogo di cui al precedente articolo 9.</p> <p>5. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Organizzazione</p> <p>1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Pescara regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Organizzazione</p> <p>1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Pescara regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.</p>
<p style="text-align: center;">Art 23 Organo di controllo</p> <p>La società nomina un organo di controllo monocratico in persona di un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia; il sindaco è nominato dal socio mediante avviso pubblico e selezione per i titoli.</p> <p>L'organo di controllo viene nominato dai soci. Resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione del socio di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica.</p> <p>L'organo di controllo è rieleggibile. Si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.</p>	<p style="text-align: center;">Art 23 Organo di controllo</p> <p>La società nomina un organo di controllo monocratico in persona di un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia; il sindaco è nominato dal socio mediante avviso pubblico e selezione per i titoli.</p> <p>L'organo di controllo viene nominato dai soci. Resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione del socio di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica.</p> <p>L'organo di controllo è rieleggibile. Si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III BILANCIO E UTILI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III BILANCIO E UTILI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 Bilancio e utili</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 Bilancio e utili</p>

<p>1. Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.</p> <p>2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.</p>	<p>1. Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.</p> <p>2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.</p>
<p>TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	<p>TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Scioglimento e liquidazione</p> <p>1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:</p> <p>a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;</p> <p>b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Pescara;</p> <p>c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;</p> <p>d) per le altre cause previste dalla legge.</p> <p>2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.</p> <p>3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Comune di Pescara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione. 	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Scioglimento e liquidazione</p> <p>1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:</p> <p>a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;</p> <p>b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Pescara;</p> <p>c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;</p> <p>d) per le altre cause previste dalla legge.</p> <p>2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.</p> <p>3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Comune di Pescara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.
<p>Articolo 26 Foreo competente</p> <p>1. Foreo competente in caso di controversie è quello di Pescara.</p>	<p>Articolo 26 Foreo competente</p> <p>1. Foreo competente in caso di controversie è quello di Pescara.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27 Disposizioni applicabili</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 Disposizioni applicabili</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).</p>

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 112 DEL 29/08/17

Oggetto/Titolo: vot delibera 109

Numero P.	Nome	Voto
0	Presidente PARNANElli	SI
3	Sindaco	SI
13	Pignoli	SI
17	Scurti	SI
19	Natarelli	SI
22	Kechoud	SI
27	Padovano	SI
28	Teodoro	SI
42	Bruno	SI
43	Di Carlo D'ANTONIO AH	SI
44	Presutti	SI
45	Di Giampietro	SI
46	Longhi	SI
47	Giampietro	SI
48	Casciano del Papa	SI
49	Gaspari	SI
50	Martelli	SI
51	Santroni	SI
7	E. Alessandrini	Astenuto
8	Sabatini	Astenuto
21	Perfetto	Non votante
37	Antonelli	Non votante
38	D'Incecco	Non votante
41	Albore Mascia	Non votante

Totale voti (SI): 18
Totale voti (NO): 0
Totale voti (AST): 2
Totale voti : 24
..... END DOC

PROP.
N° 109/17
AH
Mosca

Oggetto/Titolo: i e deli

Numero P.	Nome	Voto
0	Presidente <i>PAGNANEU</i>	SI
3	Sindaco	SI
13	Pignoli	SI
19	Natarelli	SI
21	Perfetto	SI
22	Kechoud	SI
27	Padovano	SI
28	Teodoro	SI
42	Bruno	SI
43	Di Carlo <i>DI ANTONI, D. A.</i>	SI
44	Presutti	SI
45	Di Giampietro	SI
46	Longhi	SI
47	Giampietro	SI
48	Casciano del Papa	SI
49	Gaspari	SI
50	Martelli	SI
51	Santroni	SI

7	E. Alessandrini	Non votante
8	Sabatini	Non votante
17	Scurti	<i>(VOT. A MICROFONO) SI</i>
37	Antonelli	Non votante
38	D'Incecco	Non votante
41	Albore Mascia	Non votante

Totale voti (SI): 18 + 1 = 19 *AH*
 Totale voti (NO): 0
 Totale voti (AST): 0
 Totale voti : 24
 END DOC

i. E.
PROP. N° 103/17
AH
Mave



SEDUTA DEL 29 AGOSTO 2017

**Punto n. 9 all'Ordine del Giorno: Società partecipate del Com di Pe -
modifiche statutarie in adem. d. lgs n. 175/2016. (109/17).**

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO

Società partecipate del Comune di Pescara, modifiche statutarie in adempimento del decreto legislativo numero 175/2016 la delibera è la numero 109 del 2017. La presente il Vicesindaco prego.

VICESINDACO BLASIOLI ANTONIO

Grazie Presidente. Presentiamo questa delibera che già era presente nell'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio Comunale che è la 109 provvisoria che ha come oggetto: società partecipate del Comune di Pescara, modifiche statutarie in adempimento al decreto legislativo 175 del 2016. È stato emanato il decreto legislativo delegato 175 che prevede appunto la modifica delle società partecipate in particolare l'articolo che lo prevede è l'articolo 26 che recita appunto che si adeguano i propri statuti alle disposizioni del medesimo entro la data del 31 dicembre 2016. Sono tre le società partecipate del Comune di Pescara che hanno bisogno di adeguamento e sono Pescara Energia, Pescara Parcheggio e la società Attiva. Pescara Energia nel frattempo il 17 marzo 2016 ha già avuto un passaggio in quest'aula per delle modifiche che hanno riguardato il suo statuto sociale passando dalla società Pescara Gas Spa nella denominazione a Pescara Energia Spa. Sono appunto sei le direttrici di questo decreto che riguardano l'oggetto sociale della società in housing, almeno l'80 per cento del fatturato va effettuato dello svolgimento dei compiti affidati agli enti pubblici; articolo 16. Rispetto agli organi sociali l'Amministrazione può essere affidata a un amministratore unico o a un consiglio di tre o cinque membri è l'articolo 11 del decreto legislativo citato. I contenuti obbligatori elencati nell'articolo 11 comma nove sempre del decreto delegato che abbiamo citato prima, la revisione legale dei conti è obbligatoria nelle Srl e non può essere ed affidata nelle Spa al collegio sindacale, articolo 3 sempre dello stesso decreto. Misure relative alle nomine dei dipendenti degli enti soci è l'articolo 11 sempre dello stesso decreto. Poi gli strumenti di organizzazione e gestione e controllo delle società; in questo caso parliamo di quanto previsto dall'articolo 6. Come detto prima sono tre le società che otterranno a seguito l'na votazione di questa delibera delle modifiche. Poi queste modifiche naturalmente dovranno essere sottoposte agli organi della società e quindi alle relative assemblee. Le modifiche sono state riportate negli allegati che sono allegati A, B e C a seconda se si tratta di Attiva, Pescara Energia o l'ultima società, in un quadro sinottico che espone appunto qual è la situazione attuale, cioè cosa è attualmente contenuto negli statuti sociali di questa società e quali sono le modifiche che verranno apportate.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO

Grazie Vicesindaco. Apriamo la discussione. Non ci sono interventi, pertanto possiamo procedere al voto della delibera è la numero 109/2017, società partecipate del comune di Pescara, modifiche statutarie in adempimento al d. lgs. numero 175/2016. Consiglieri al voto.



SEDUTA DEL 29 AGOSTO 2017

Si procede a votazione elettronica

Astenuti: 2.

Contrari: 0.

Favorevoli: 18.

Non votanti: 4.

Esito della votazione: approvata all'unanimità.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO

Votiamo ora l'immediata eseguibilità della delibera. Dichiarazioni di voto sull'immediata eseguibilità, prego.

CONSIGLIERE ANTONELLI MARCELLO

Grazie Presidente. Credo che la maggioranza abbia 17 voti, quindi il nostro voto è superfluo, però visto il ritardo con cui il Consiglio approva questo atto, che invece andava approvato non entro il 31 luglio, ben prima, perché entro il 31 luglio le società avrebbero dovuto adeguare gli statuti. È vero che il termine non è perentorio, ma è altrettanto vero che sarebbe bene rispettare le scadenze fissate dal legislatore. Faccio notare che la delibera contiene un serie di errori, che io non ho neppure emendato, perché non immaginavo che oggi si arrivasse alla sua discussione, visto che era iscritto al punto numero nove all'ordine del giorno. Mi piace sottolineare che tutto questo non solo a me non è sfuggito è sfuggito al gruppo consiliare della lista Teodoro che è particolarmente attento nella sottolineatura e anche nella correzione quei errori grammaticali per esempio c'è il punto quattro del dispositivo, cioè la dichiarazione di immediata eseguibilità che andrebbe cassata, perché come è noto si vota a parte rispetto al testo della delibera. Noto che il mese di agosto ha annebbiato la mente dei colleghi della lista Teodoro, che nel mese di luglio sicuramente avrebbero eccepito e presentato una serie di emendamenti correttivi, invece adesso ritengono che questo atto sia perfetto. Giusto perché resti a verbale. Grazie.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO

Consigliere Pignoli siamo in fase di dichiarazione di voto sull'immediata eseguibilità.

CONSIGLIERE PIGNOLI MASSIMILIANO

Anche questa volta il collega Antonelli arriva secondo, perché poc'anzi mi sono avvicinato alla sua presidenza e gli ho fatto notare questa difficoltà che c'era nella delibera. Non un avuto tempo di presentarlo. Guardi collega Antonelli adesso abbiamo il nostro rappresentante in Giunta, per cui lo vedremo direttamente con il nostro rappresentante, stia sereno. Per cui è arrivato un'altra volta secondo, mi dispiace per lei, perché l'avevamo già fatto notare al Presidente. Presidente prerò sto parlando, io non ho interrotto nessuno.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO

Consiglieri facciamo concludere.



CONSIGLIERE PIGNOLI MASSIMILIANO

Come sempre arriva secondo, avevo già fatto notare. La nostra attenzione a prescindere o no dalla presenza del nostro rappresentante in Giunta ci sarà sempre lo sempre lo vedrà anche nei prossimi giorni e nelle prossime delibere.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO

Grazie consigliere Pignoli. Pertanto procediamo al voto sull'immediata eseguibilità della delibera.

Si procede a votazione elettronica

Astenuti: 0.

Contrari: 0.

Favorevoli: 18.

Non votanti: 6.

Esito della votazione: approvata

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO

Lei risulta astenuto Consigliere, non votante risulta consigliere Scurti. Ha votato favorevole, lo dice al microfono per favore perché risulta non votante.

CONSIGLIERE SCURTI ADAMO

Favorevole.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO

Prego, consigliere Pignoli.

CONSIGLIERE PIGNOLI MASSIMILIANO

Presidente, vista questa difficoltà che ormai qui persiste da anni sul mal funzionamento degli impianti, io la pregherei di concentrarsi alla ripresa dei lavori nel migliorare definitivamente con uno stanziamento, quello che necessita per un miglior svolgimento delle attività sia della Giunta, che del Consiglio Comunale. Perché non è possibile che i microfoni non funzionano. Insomma anche per chi viene a vederci, ha - come dire? - questo desiderio di vedere come funziona un Consiglio Comunale, non diamo un bello spettacolo in termini anche di funzionamento della struttura.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO

Condivido pienamente consigliere Pignoli, comunque è già inserito nel DUP. Il dirigente Zuccarini si sta occupando anche di trovare un sistema più aggiornato e più moderno. È attenzionato tra i primi punti della presidenza. Grazie comunque.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Verbalizzante.

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

PRESIDENTE
F.to Avv. Pagnanelli Francesco

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. Addario Luigi

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

Pescara, li 14 SET 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **14 SET 2017** al **29 SET 2017** e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li _____

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal **14 SET 2017** 29/08/2017 senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li _____

COMUNE DI PESCARA

N. _____ di prot.

Pescara, li _____

All'Ufficio _____

FASCICOLO UFFICIO

All'Ufficio _____

per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
